



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.edu.it
Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N°15 TV SUD COD. MIN. TVIC832007 CODICE UNIVOCO UF2DRH

Circ.n. 27

San Biagio di Callalta, li 15 settembre 2022

A tutto il personale docente e ATA
al DSGA
al Sito Web

Oggetto: Obbligo di vigilanza sugli alunni – protocollo a.s.2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

L'art. 25 D.lgs. 165/2001;
Gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
L'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge n.312 del 11/07/80
L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007
La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici)
D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

DOVENDO GARANTIRE l'organizzazione delle attività di vigilanza;

COMUNICA

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER ACCOGLIERE E VIGILARE GLI STUDENTI IN SICUREZZA (PROTOCOLLO SULLA VIGILANZA)

Le presenti istruzioni operative definiscono le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza nell'Istituzione scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Esse hanno lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza e fornisca al personale scolastico indicazioni chiare tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le indicazioni sono dettate per tutti i plessi, con i necessari adattamenti per le situazioni specifiche.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, gli educatori ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei

docenti e degli educatori rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 codice civile).

E' inoltre ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente/educatore abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra ovvero non si presenti in orario il genitore/delegato: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica ovvero fino a quando non sia assicurato l'affidamento ad altri (docente/educatore subentrante; genitore/delegato).

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Vigilanza ed orario di servizio

- La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi
- Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "*culpa in vigilando*"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Norme di servizio

- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare;
- in caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso;

- ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lasciamai soli;
- l'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe;
- durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza;
- l'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti;
- la vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente se presente, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico;
- al momento dell'ingresso i Collaboratori Scolastici hanno il compito di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni nella scuola, mantenendo la posizione assegnata dal DSGA fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- i Collaboratori Scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'Ufficio di segreteria;
- durante le lezioni i Collaboratori Scolastici sono tenuti a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- i Collaboratori Scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di Collaboratori Scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza e garantendo sempre la presenza almeno di un collaboratore su ciascun piano, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti;

Sostituzioni di colleghi assenti

- Alle sostituzioni di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:
- incarico a docente in compresenza anche in altra classe se possibile;
- incarico al docente del potenziato;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti (nel rispetto del monte ore assegnato al plesso);
- la distribuzione degli alunni in altre classi (nel rispetto della capienza delle aule)

Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni etale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80). Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni.

Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni dovranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa mentre le finestre rimarranno aperte, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono

della campanella, in prossimità dell'aula.

Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario.

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Durante il pre-scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente prepostovi. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Dirigente ed al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Uscite alunni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (per punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe.

Il personale collaboratore scolastico regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. In particolare:

- gli alunni devono essere accompagnati alle uscite dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore;
- gli alunni della Scuola Primaria che usufruiscono del servizio scuola-bus sono affidati all'autista dal docente;
- gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono accompagnati dal docente fino alla porta d'ingresso e raggiungono autonomamente, scuola-bus, vigilati da un collaboratore situato presso l'ingresso. Il docente controlla che gli alunni privi di autorizzazione all'uscita autonoma vengano ritirati da adulto autorizzato.
- dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

Cambio ora lezione e intervallo

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. Anche i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

L'intervallo si svolgerà, nelle modalità indicate nelle misure organizzative di ciascun plesso, sotto la vigilanza dei docenti individuati, tenuto conto che si tratta di orario di servizio a tutti gli effetti.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione motoria. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Infortuni alunni

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, nel dopo mensa e in generale durante l'attività didattica, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. I docenti sono pertanto invitati a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio compilando un'apposita dichiarazione.

Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione motivata al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate secondo i regolamenti della scuola. Nessun allievo può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto secondo il regolamento della scuola e, in tal caso, gli alunni devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

Mensa

Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta; si precisa che la mensa è obbligatoria per chi frequenta il tempo scuola di 40 ore alla scuola primaria, salvo esonero previsto solo in casi eccezionali e motivati che vengano autorizzati dal Dirigente Scolastico.

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Gli alunni iscritti alla mensa sono gestiti dagli insegnanti assegnati e, se necessario, i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli alunni iscritti in mensa che debbano eccezionalmente uscire, devono giustificare sia l'uscita che l'entrata ed essere accompagnati come previsto al punto 13.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel

rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). L'affidamento degli alunni avviene con atto scritto del Dirigente Scolastico. In caso di partecipazione di uno o più alunni con certificazione di disabilità, sarà designato un docente in aggiunta per garantire il rapporto ogni 10 alunni. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità. Prima della partenza gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione ed impartire specifiche istruzioni sui comportamenti da adottare durante il viaggio. Per la partecipazione degli alunni è sempre necessario acquisire il consenso scritto. È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi.

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire, solo in casi eccezionali, della collaborazione del personale della scuola.

Sicurezza

È obbligatorio prendere visione del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema disicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione.

Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nel corso dell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. È indispensabile verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ;
- presenza di porte, finestre, armadi dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili
 - il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e

comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Gestione degli allievi diversamente abili (gestione combinata docenti-educatori)

Di seguito vengono descritti i diversi casi, le procedure da attivare e le rispettive responsabilità. In generale si deve tenere sempre presente che gli allievi certificati devono trovarsi sotto la tutela di un adulto, che sia l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno o l'educatore di riferimento. Devono essere inoltre annotate sul registro le attività svolte al di fuori della classe, secondo le modalità descritte di seguito:

1. l'allievo lavora in classe con il docente curricolare: la responsabilità è del docente curricolare.;
2. l'allievo lavora in classe con il docente di sostegno: la responsabilità è condivisa dal docente curricolare e dal docente di sostegno;
3. l'allievo lavora in classe con il docente curricolare e con l'educatore: la responsabilità è del docente curricolare;
4. l'allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l'insegnante di sostegno: l'allievo è preso in consegna dal docente di sostegno che annota personalmente sul registro di classe l'ora di inizio e di termine di tale attività. La responsabilità è del docente di sostegno, per tutto il tempo in cui l'allievo permane al di fuori della classe;
5. l'allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l'educatore: l'allievo è preso in consegna dall'educatore e il docente curricolare annota personalmente sul registro di classe l'ora di inizio e di termine di tale attività. La responsabilità è dell'educatore, per tutto il tempo in cui l'allievo permane al di fuori della classe senza la presenza di un insegnante di riferimento;
6. sorveglianza durante l'intervallo: durante l'intervallo lo studente è affidato alla sorveglianza:
 - del docente curricolare presente nell'ora che precede la pausa nel caso in cui sia stata un'ora priva di sostegno o di educatore;
 - del docente di sostegno presente nell'ora che precede la pausa;
 - dell'educatore che lo ha in consegna nell'ora che precede la pausa.

Se l'educatore vorrà accompagnare l'allievo diversamente abile in altri punti dell'Istituto lo farà segnare sul registro del docente curricolare. Al termine dell'intervallo il docente (curricolare/ di sostegno) o l'educatore riaffiderà personalmente lo studente al docente subentrante che ha avuto in carico l'allievo nell'ora precedente. Anche in tal caso il docente o l'educatore riaffiderà personalmente l'allievo al docente subentrante.

Durante attività di laboratorio l'allievo è affidato alla responsabilità del/dei docenti di sostegno che gestiscono l'attività.

Al termine delle lezioni lo studente uscirà dall'Istituto secondo le modalità indicate dalla famiglia, modalità che devono essere note a tutti i docenti di sostegno e curricolari. In caso di affidamento diretto ad un familiare, in nessun caso lo studente potrà essere lasciato da solo; in caso di ritardo del familiare dovrà essere affidato personalmente ad un collaboratore scolastico in servizio.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giulia D'Urso

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39 del 1993.*